



Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it
C.F. e P.IVA 00886000173

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI POPOLARI E PER IL RELATIVO UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C n. 13 del 10/03/2014

Art .1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, al fine di promuovere e tutelare il tessuto sociale ed economico che vive ed opera localmente, disciplina lo svolgimento di manifestazioni popolari nell'ambito del territorio comunale, nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale (Parco Centrale, Piazza, etc), nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e/o i trattenimenti musicali temporanei.

Art. 2 Definizioni

Per manifestazioni popolari si intendono tutte quelle manifestazioni, feste ed altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico od aperto al pubblico, connotate da trattenimento e svago a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico, organizzate in modo occasionale e temporaneo da soggetti che non hanno per scopo l'organizzazione di simili attività e finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali e benefiche, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

Art. 3 Soggetti abilitati all'organizzazione.

I soggetti abilitati all'organizzazione di sagre e/o feste popolari sono:

- a. Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato;
- b. Enti o società di promozione sportive;
- c. Comitati parrocchiali;
- d. Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- e. Organizzazioni politiche

Art. 4 Istituzione del Calendario delle sagre e delle feste popolari e numero.

Entro il 15 aprile di ciascun anno la Giunta Comunale approverà il calendario delle sagre e delle feste popolari che potranno svolgersi durante l'anno.

Le feste e/o sagre che non siano inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno avere luogo, salvo manifestazioni legate ad eventi del tutto eccezionali, non prevedibili anticipatamente e della durata di un giorno.

Il numero massimo delle manifestazioni popolari, con una durata non superiore ai 5 (cinque) giorni è di **5 (cinque)**, mentre per le manifestazioni della durata massima di 1 (un) giorno, il numero complessivo previsto è di **10 (dieci)**.

Le Organizzazioni e i Partiti Politici potranno organizzare manifestazioni della durata massima di **1 (un) giorno**.

L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare eventuali ulteriori proposte di particolare rilievo o interesse.

Art. 5 Richiesta di inserimento nel calendario delle manifestazioni.

Le richieste di inserimento nel calendario delle manifestazioni, dovranno essere presentate:

- entro e non oltre il **31 marzo** di ogni anno per quelle che hanno durata **superiore ad 1(un) giorno**,
- entro il **31 marzo** di ogni anno e comunque non oltre i termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento per quelle che hanno durata di **un (1) giorno**.

Tutte le richieste dovranno indicare:

- nome dell'Associazione organizzatrice e referente dell'Associazione;
- la denominazione della manifestazione;
- luogo di svolgimento;
- data e durata dello svolgimento;
- nome del Responsabile della manifestazione, compresi i riferimenti telefonici o di posta elettronica.

La richiesta dovrà essere presentata anche se si tratta della ripetizione di una manifestazione svolta negli anni precedenti.

Art. 6 Presentazione delle domande e richiesta delle strutture comunali.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per manifestazioni temporanee deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo, indirizzato al Suap, almeno **1 (un) mese prima** dell'inizio della manifestazione. L'ufficio provvederà poi ad inoltrare la richiesta agli uffici competenti.

2. Nel caso di manifestazione con **somministrazione di alimenti e bevande** dovrà essere presentata la SCIA Mod. A **almeno 15 (quindici) giorni** prima dello svolgimento della manifestazione, seguendo per la compilazione le linee guida dettate dell'Asl e pubblicate sul sito istituzionale, **nella sezione commercio – manifestazioni temporanee**.

3. In caso di domande relative a manifestazioni concomitanti l'assegnazione delle strutture avverrà a favore della manifestazione con maggiore anzianità e che non abbia registrato episodi di disturbo alla quiete e all'ordine pubblico; in caso di ulteriore parità farà fede la data di presentazione al protocollo.

4. Per strutture ed attrezzature comunali utilizzabili in occasioni delle manifestazioni popolari si intendono:

- panche, sedie, tavoli, transenne, ecc;
- struttura presso il Parco Centrale completa della dotazione interna.
- Piazza Unità d'Italia e relativi servizi igienici.

5. Il Comune ha la precedenza nell'utilizzo delle strutture.

6. Le strutture necessarie alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande debbono essere installate almeno un giorno prima dell'inizio della somministrazione per l'eventuale sopralluogo della competente ASL.

7. Il collaudo delle strutture e degli impianti sono a carico dei richiedenti e dovranno essere redatti da un ingegnere o altro tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, e consegnati all'Ufficio Suap almeno **1 (un) giorno** prima dell'inizio della manifestazione, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7. Durata delle manifestazioni.

1. E' vietata la sovrapposizione di manifestazioni. A tale divieto può essere concessa deroga per le manifestazioni della durata di un giorno, qualora le stesse siano caratterizzate da aspetti di complementarità, ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

2. Nella stessa area di svolgimento, fra la fine di una manifestazione che ha avuto durata **superiore ad 1 (un) giorno** e l'inizio di quella successiva, deve intercorrere un periodo pari ad almeno **9 (nove) giorni**, lasciando cioè un fine settimana libero tra una manifestazione e l'altra.

3. In caso di impedimento ad effettuare la manifestazione, l'Associazione richiedente dovrà far pervenire la rinuncia all'Ufficio Suap, almeno **7 (sette) giorni** prima della data fissata; in casi di

forza maggiore debitamente documentati e motivati, il termine per la rinuncia è ridotta a **2 (due) giorni**.

Art. 8 Attività promozionali.

1. Al fine di promuovere la manifestazione è concessa la possibilità di apporre manifesti promozionali relativi alla manifestazione in corso di svolgimento purché vengano rispettate le norme di sicurezza, del Codice della Strada e il pubblico decoro.

2. L'esposizione può in qualsiasi momento essere sospesa da parte degli uffici comunali competenti che ne riscontrino la necessità. Le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione dei manifesti promozionali non idonei o in contrasto con le norme di sicurezza, saranno addebitate agli organizzatori della manifestazione.

3. I manifesti promozionali installati dovranno essere rimossi entro **3 (tre) giorni** dal termine della manifestazione.

Art. 9 Orari.

1. L'uso di amplificatori del suono e della voce è consentito nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica fino alle ore 23.30, mentre nelle giornate di venerdì e sabato fino alle ore 24.00. L'uso di altoparlanti ed amplificatori del suono e della voce **non è consentito dalle ore 13 alle ore 16 per tutte le giornate**.

2. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita **fino alle ore 24** per le manifestazioni che si svolgono presso il Parco Centrale e **fino alle ore 01.00** per le manifestazioni che si svolgono in Piazza Unità d'Italia.

Art. 10. Danni alle strutture. Cauzione. Polizza

1. Per lo svolgimento di manifestazioni su aree e strutture comunali, il soggetto organizzatore deve depositare una cauzione dell'importo di Euro **400,00 (quattrocento/00)** a favore del Comune di Castel Mella, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione, oppure alla consegna delle chiavi, destinata all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi (pulizia ecc.) e alla riparazione e/o sostituzione delle attrezzature o di parte delle stesse danneggiate durante l'uso.

2. Gli organizzatori della manifestazione devono presentare, almeno **3 (tre) giorni** prima dell'inizio della manifestazione, pena la revoca dell'autorizzazione, la polizza assicurativa stipulata a copertura degli eventi.

3. La cauzione sarà restituita previa richiesta scritta da parte dell'Associazione e solo dopo la verifica da parte dell'UTC delle condizioni in cui è riconsegnata l'area. L'Amministrazione restituirà la cauzione entro **10 (dieci)** giorni dalla richiesta di svincolo.

Art. 11 Canone di utilizzo delle strutture. Spettacoli viaggianti, gonfiabili ed attività commerciali.

1. L'utilizzo delle aree di svolgimento della festa è gratuito per tutte le Associazioni Locali presenti sul territorio comunale, come disposto dal Regolamento Comunale C.O.S.A.P, art. 13 c. 3 lett. d). mentre è soggetto al pagamento di un canone di utilizzo, stabilito ai sensi di legge dall'Amministrazione comunale, nel caso di richieste avanzate da altre Associazioni e Partiti Politici.

2. Lo spazio da destinarsi alla presenza di attività commerciali, a corollario della manifestazione, è pari a 100 mq. A tali attività non sarà richiesto il pagamento della Cosap.

3. E' consentita l'installazione di **massimo due** spettacoli viaggianti, intesi come "**gonfiabili**", **purché lo spazio occupato non pregiudichi la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti alla**

manifestazione. La richiesta dovrà essere presentata direttamente all'Associazione organizzatrice della Festa, la quale dovrà consegnare all'Ufficio Commercio, almeno **1 (un) giorno** prima dell'inizio della manifestazione, la copia del certificato di collaudo annuale ed il numero identificativo della struttura. La mancata presentazione della documentazione, determinerà la revoca dell'autorizzazione. A tali attività non sarà richiesto il pagamento della Cosap.

Art. 12 Igiene e decoro della struttura e dell'area autorizzata.

1. Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto obbligo agli utilizzatori delle strutture di mantenerle sempre pulite ed in condizioni igieniche ottimali, sia per il decoro delle stesse che a garanzia della salute dei cittadini.

2. Al termine della festa l'Associazione organizzatrice avrà **5(cinque) giorni** di tempo per smontare le eventuali attrezzature mobili e per ripulire l'area della festa, mentre i rifiuti solidi dovranno essere smaltiti **tassativamente entro il giorno successivo** alla conclusione della manifestazione.

3. Le modalità di smaltimento dei rifiuti seguono quelle previste per la raccolta differenziata operata sul territorio comunale. L'organizzatore dovrà contattare il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'eventuale fornitura di contenitori idonei alla raccolta. I costi relativi sono a carico degli organizzatori.

4. Al termine della manifestazione le strutture dovranno essere riconsegnate pulite ed in condizioni igieniche ottimali, sgombre da ogni rimanenza di prodotti alimentari, attrezzature e materiali vari impiegati durante la manifestazione.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione ed al termine dell'occupazione del suolo pubblico, sarà cura degli organizzatori garantire la pulizia e il decoro dell'area interessata.

6. E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione di procedere allo stoccaggio e successivo smaltimento degli oli esausti vegetali impiegati, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

7. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere eventuali deroghe ai limiti di cui al precedente comma 2.

Art. 13 Prezzi

1. Durante lo svolgimento della manifestazione il responsabile dell'organizzazione è tenuto ad esporre al pubblico i prezzi praticati.

Art. 14 Accertamento delle violazioni.

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della Polizia Locale.

2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa secondo le norme contenute nel vigente "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco e quelle del Responsabile del Settore".

Art. 15 Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Art. 16 Norme finali

1. E' facoltà insindacabile del Comune vietare l'utilizzo delle strutture a chi per qualsiasi motivo abbia arrecato danno alle stesse.
 2. E' sempre negato l'utilizzo delle strutture qualora, in caso di danno, non si è provveduto alla riparazione o all'eventuale sostituzione delle strutture danneggiate.
 3. La concessione delle strutture viene negata qualora il richiedente non rispetti le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
 4. E' esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che possano occorrere a causa o in occasione della concessione in uso delle aree e attrezzature agli organizzatori.
 5. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le modalità istituite con la Delibera di G.C. n. 138 del 24/12/2007.
-